



Documento di seduta

A9-0382/2023

30.11.2023

*****I**

RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato delle macchine mobili non stradali circolanti su strade pubbliche, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 (COM(2023)0178 – C9-0120/2023 – 2023/0090(COD))

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

Relatore: Tom Vandenkendelaere

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO	5
MOTIVAZIONE.....	34
ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ O DELLE PERSONE DA CUI IL RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI	36
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO	37
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO.....	38

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato delle macchine mobili non stradali circolanti su strade pubbliche, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 (COM(2023)0178 – C9-0120/2023 – 2023/0090(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0178),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0120/2023),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 giugno 2023¹,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A9-0382/2023),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

¹ GU C xxx, xx;xx;xxxx, pag. x.

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 1

Testo della Commissione

(1) Le macchine mobili semoventi che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²³, progettate o costruite al fine di eseguire lavori ("macchine mobili non stradali"), potrebbero necessitare, occasionalmente o spesso, di circolare su strade pubbliche, per lo più per spostarsi da un luogo di lavoro a un altro.

²³ Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24).

Emendamento

(1) Le macchine mobili semoventi che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²³, progettate o costruite al fine di eseguire lavori ("macchine mobili non stradali"), **o le attrezzature trainate che non sono già coperte dall'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 167/2013, del regolamento (UE) n. 168/2013 o del regolamento (UE) 2018/858**, potrebbero necessitare, occasionalmente o spesso, di circolare su strade pubbliche, per lo più per spostarsi da un luogo di lavoro a un altro.

²³ Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24).

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Ai fini dello sviluppo e del funzionamento del mercato interno dell'Unione, si ritiene appropriato stabilire un sistema di omologazione armonizzato per la sicurezza stradale delle macchine mobili non stradali destinate alla circolazione su strade pubbliche.

Emendamento

(5) Ai fini dello sviluppo e del funzionamento del mercato interno dell'Unione, si ritiene appropriato stabilire un sistema di omologazione armonizzato per la sicurezza stradale delle macchine mobili non stradali **chiaramente** destinate alla circolazione su strade pubbliche.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) Scopo del presente regolamento è affrontare i rischi associati alla prevista circolazione delle macchine mobili non stradali sulle strade pubbliche. Pertanto, le macchine mobili non stradali, che in pratica molto probabilmente non circoleranno sulle strade pubbliche, dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) Dato lo scopo del presente regolamento di disciplinare la circolazione stradale delle macchine mobili non stradali progettate e costruite al fine di eseguire lavori e non per trasportare i lavoratori, è opportuno che anche le macchine mobili dotate di più di tre posti a sedere, compreso quello del conducente, siano escluse dal suo ambito di applicazione.

(7) Dato lo scopo del presente regolamento di disciplinare la circolazione stradale delle macchine mobili non stradali progettate e costruite al fine di eseguire lavori e non per trasportare i lavoratori, è opportuno che, ***quando circolano su strade pubbliche***, anche le macchine mobili dotate di più di tre posti a sedere, compreso quello del conducente, siano escluse dal suo ambito di applicazione.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) Il presente regolamento dovrebbe riguardare solo le macchine mobili non stradali che sono immesse sul mercato dell'Unione per la prima volta e che sono o macchine mobili non stradali nuove

prodotte da un fabbricante stabilito nell'Unione o macchine mobili non stradali, nuove o usate, importate da un paese terzo.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 ter) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi alle macchine mobili non stradali destinate a circolare sulle strade pubbliche indipendentemente dal modo in cui sono alimentate e dovrebbe quindi applicarsi anche alle macchine elettriche e ibride. Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare i requisiti di sicurezza elettrica relativi ai motori elettrici, stabiliti dal regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 7 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 quater) Le prove sul campo consentono di testare le macchine in situazioni reali, ad esempio su terreni agricoli o in appositi cantieri, prima di essere introdotte su larga scala, consentendo in tal modo di apportare miglioramenti più rapidi e mirati. Al fine di consentire ai costruttori di svolgere le prove sul campo, che sono parte integrante del processo di sviluppo della macchina, dovrebbe essere consentita l'immissione temporanea sul mercato di macchine mobili non stradali non ancora omologate UE. Di conseguenza,

l'immissione temporanea sul mercato di macchine mobili non stradali ai fini delle prove sul campo di prototipi dovrebbe essere esclusa dall'ambito di applicazione del presente regolamento, e tale immissione temporanea sul mercato dovrebbe essere consentita.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Le omologazioni individuali possono essere utili per le macchine che circolano nel territorio di un solo Stato membro e dovrebbero quindi essere escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento.

Emendamento

(9) Le omologazioni individuali possono essere utili per le macchine che circolano nel territorio di un solo Stato membro e dovrebbero quindi essere escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento. ***Tali omologazioni individuali dovrebbero essere rilasciate conformemente alla legislazione nazionale.***

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Vista la produzione, da parte di piccole e medie imprese, di macchine mobili non stradali in piccole serie, il cui numero di unità messe a disposizione sul mercato, immatricolate o entrate in circolazione non supera le **50** per tale tipologia (per anno e per Stato membro), è opportuno consentire l'omologazione nazionale di piccole serie ***ed escluderle*** dall'ambito di applicazione del presente regolamento. Il fabbricante dovrebbe tuttavia poter chiedere l'omologazione UE per beneficiare della libera circolazione.

Emendamento

(10) Vista la produzione, da parte di piccole e medie imprese, di macchine mobili non stradali in piccole serie, il cui numero di unità messe a disposizione sul mercato, immatricolate o entrate in circolazione non supera le **80** per tale tipologia (per anno e per Stato membro), è opportuno consentire l'omologazione nazionale di piccole serie, ***omologazione che dovrebbe quindi essere esclusa*** dall'ambito di applicazione del presente regolamento. Il fabbricante dovrebbe tuttavia poter chiedere l'omologazione UE per beneficiare della libera circolazione.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Poiché in alcuni casi le macchine mobili non stradali, a causa delle loro dimensioni eccessive, non consentirebbero una sufficiente manovrabilità sulle strade pubbliche o, per effetto ***del peso eccessivo o*** di masse eccessive, potrebbero danneggiare la superficie delle strade pubbliche o di altre infrastrutture stradali, è opportuno lasciare agli Stati membri la facoltà di vietare la circolazione di tali macchine, anche se omologate conformemente al presente regolamento.

Emendamento

(11) Poiché in alcuni casi le macchine mobili non stradali, a causa delle loro dimensioni eccessive, non consentirebbero una sufficiente manovrabilità sulle strade pubbliche o, per effetto di masse eccessive, ***del carico per asse o della pressione di contatto a terra***, potrebbero danneggiare la superficie delle strade pubbliche o di altre infrastrutture stradali, è opportuno lasciare agli Stati membri la facoltà di vietare la circolazione di tali macchine, anche se omologate conformemente al presente regolamento.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Per fare in modo che la procedura di controllo della conformità della produzione, che costituisce uno dei pilastri del sistema di omologazione UE, sia correttamente applicata e funzioni adeguatamente, è opportuno che i fabbricanti siano sottoposti a regolari verifiche da parte dell'autorità competente o di un servizio tecnico designato a tale fine e in possesso delle qualifiche necessarie.

Emendamento

(15) Per fare in modo che la procedura di controllo della conformità della produzione, che costituisce uno dei pilastri del sistema di omologazione UE, sia correttamente applicata e funzioni adeguatamente, è opportuno che i fabbricanti siano sottoposti a regolari verifiche da parte dell'autorità competente o di un servizio tecnico designato a tale fine e in possesso delle qualifiche necessarie. ***Gli Stati membri dovrebbero garantire che le rispettive autorità di omologazione e vigilanza del mercato dispongano delle risorse necessarie, quali sufficienti risorse di bilancio, umane e materiali, inclusa una quantità sufficiente di personale competente, competenze, procedure e altre disposizioni necessarie***

per espletare correttamente le proprie funzioni.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 22

Testo della Commissione

(22) Al fine di consentire agli Stati membri, alle autorità nazionali e agli operatori economici di prepararsi all'applicazione delle nuove norme introdotte dal presente regolamento, è opportuno fissare una data di applicazione successiva alla data di entrata in vigore. È altresì necessario stabilire un periodo transitorio durante il quale i fabbricanti abbiano la possibilità di scegliere se uniformarsi al presente regolamento e beneficiare della libera circolazione oppure uniformarsi alle prescrizioni nazionali applicabili in materia di omologazione.

Emendamento

(22) Al fine di consentire agli Stati membri, alle autorità nazionali e agli operatori economici di prepararsi all'applicazione delle nuove norme introdotte dal presente regolamento, è opportuno fissare una data di applicazione successiva alla data di entrata in vigore. È altresì necessario stabilire un periodo transitorio durante il quale i fabbricanti abbiano la possibilità di scegliere se uniformarsi al presente regolamento e beneficiare della libera circolazione oppure uniformarsi alle prescrizioni nazionali applicabili in materia di omologazione. ***Tale periodo transitorio può essere vantaggioso solo a condizione che le prescrizioni dell'Unione non diventino obbligatorie a livello nazionale prima della fine dello stesso. Pertanto, fatto salvo il diritto degli Stati membri di modificare la propria legislazione nazionale in materia di omologazione, al fine di evitare un onere sproporzionato per le autorità nazionali, i servizi tecnici e gli operatori economici, gli Stati membri dovrebbero comunque poter autorizzare l'immissione sul mercato, l'immatricolazione o l'entrata in servizio di macchine mobili non stradali omologate destinate a circolare su strade pubbliche, conformemente alla pertinente legislazione nazionale applicabile prima della data di applicazione del presente regolamento.***

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Il presente regolamento si applica alle attrezzature trainate, se immesse sul mercato e destinate a circolare su strade pubbliche, solo nella misura in cui tali attrezzature non rientrino già nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 167/2013, del regolamento (UE) n. 168/2013 o del regolamento (UE) /858.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) alle macchine mobili non stradali dotate di più di tre posti a sedere, compreso il posto a sedere del conducente;

b) alle macchine mobili non stradali ***circolanti su strade pubbliche*** dotate di più di tre posti a sedere, compreso il posto a sedere del conducente;

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

g bis) alle macchine mobili non stradali destinate dal costruttore ad effettuare prove sul campo, che sono inerenti al processo di sviluppo della macchina.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Per quanto riguarda le macchine mobili non stradali soggette a omologazione individuale, il costruttore può, se del caso, scegliere di chiedere l'omologazione UE.

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 1

Testo della Commissione

(1) "macchina mobile non stradale": tutte le macchine mobili semoventi che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2006/42/CE, progettate o costruite al fine di eseguire lavori;

Emendamento

(1) "macchina mobile non stradale": tutte le macchine mobili semoventi ***con potenza motrice***, che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2006/42/CE, progettate o costruite al fine di eseguire lavori ***e che potrebbero necessitare, occasionalmente o spesso, di circolare su strade pubbliche.***

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 3

Testo della Commissione

(3) "macchina mobile non stradale prodotta in piccole serie": l'omologazione nazionale di un tipo di macchina mobile non stradale il cui numero di unità messe a disposizione sul mercato, immatricolate o entrate in circolazione non superi, all'anno e in ogni Stato membro, le **50** per quel tipo;

Emendamento

(3) "macchina mobile non stradale prodotta in piccole serie": l'omologazione nazionale di un tipo di macchina mobile non stradale il cui numero di unità messe a disposizione sul mercato, immatricolate o entrate in circolazione non superi, all'anno e in ogni Stato membro, le **80** per quel tipo;

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 23 – parte introduttiva

Testo della Commissione

(23) "tipo di macchina mobile non stradale": **determinata categoria o classe di** macchine mobili non stradali, **comprensiva delle** varianti di tali macchine e **delle** relative versioni, che condividono almeno gli aspetti essenziali seguenti:

Emendamento

(23) "tipo di macchina mobile non stradale": macchine mobili non stradali, **includere le** varianti di tali macchine e **le** relative versioni, che condividono almeno gli aspetti essenziali seguenti:

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 23 – lettera a

Testo della Commissione

a) categoria o classe;

Emendamento

soppresso

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 23 – lettera e

Testo della Commissione

e) telaio a trave centrale/telaio a longheroni/telaio articolato (differenze evidenti e fondamentali);

Emendamento

soppresso

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 23 – lettera f

Testo della Commissione

f) assi (numero) o cingoli (numero);

Emendamento

soppresso

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 23 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

g) in caso di macchine mobili non stradali fabbricate in più fasi, il fabbricante e il tipo di macchina della fase precedente;

soppresso

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 24 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) motore (a combustione interna/ibrido/elettrico/ibrido-elettrico);

c) potenza motrice (a combustione interna/ibrida/elettrica/ibrida-elettrica);

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 24 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) numero e disposizione dei cilindri;

soppresso

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 24 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f) differenza di potenza non superiore al 30 % (potenza maggiore non superiore a 1,3 volte quella minore);

soppresso

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 24 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

g) differenza di cilindrata non superiore al 20 % (cilindrata maggiore non superiore a 1,2 volte quella minore);

soppresso

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 24 – lettera i

Testo della Commissione

Emendamento

i) assi sterzanti (numero e posizione);

soppresso

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 24 – lettera j

Testo della Commissione

Emendamento

j) differenza non superiore al 10 % tra masse massime a pieno carico;

soppresso

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 24 – lettera l

Testo della Commissione

Emendamento

l) struttura di protezione antiribaltamento;

soppresso

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 24 – lettera m

Testo della Commissione

Emendamento

m) assi frenati (numero);

soppresso

Emendamento 32

Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 29

Testo della Commissione

Emendamento

(29) "macchina mobile non stradale che presenta un rischio grave": macchina mobile non stradale che, in base a un'adeguata valutazione dei rischi che tenga conto della natura del pericolo e della probabilità che si materializzi, presenta un rischio grave in relazione **agli** aspetti oggetto del presente regolamento;

(29) "macchina mobile non stradale che presenta un rischio grave": macchina mobile non stradale che, in base a un'adeguata valutazione dei rischi che tenga conto della natura del pericolo e della probabilità che si materializzi, presenta un rischio grave in relazione **alla sua circolazione sicura su strade pubbliche ed altri** aspetti oggetto del presente regolamento;

Emendamento 33

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive autorità di omologazione e di vigilanza del mercato dispongano delle risorse necessarie per il corretto svolgimento delle loro funzioni.

Emendamento 34

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) a causa del peso eccessivo o di masse eccessive, la macchina potrebbe

b) a causa del peso eccessivo o di masse eccessive, **dei carichi per asse e**

danneggiare la superficie delle strade pubbliche o di altre infrastrutture stradali.

della pressione di contatto a terra, la macchina potrebbe danneggiare la superficie delle strade pubbliche o di altre infrastrutture stradali, **a meno che, al fine di limitare o proibire la circolazione su strade pubbliche, uno di questi parametri non sia inferiore al valore soglia stabilito dagli Stati membri.**

Emendamento 35

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione

Per integrare il presente regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 47 che stabiliscano i valori soglia, anche per quanto riguarda la massa massima a pieno carico della macchina, oltre i quali le dimensioni, il peso e le masse della macchina mobile non stradale sono considerati eccessivi ai sensi del primo comma, lettere a) e b). Tali atti delegati possono stabilire le categorie o le classi delle macchine non stradali interessate.

Emendamento

Per integrare il presente regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 47 che stabiliscano i valori soglia, anche per quanto riguarda la massa massima a pieno carico **su strada** della macchina, oltre i quali le dimensioni, il peso e le masse, **i carichi per asse e la pressione di contatto a terra** della macchina mobile non stradale sono considerati eccessivi ai sensi del primo comma, lettere a) e b). Tali atti delegati possono stabilire le categorie o le classi delle macchine non stradali interessate.

Emendamento 36

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. I fabbricanti appongono il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, nonché l'indirizzo postale e l'indirizzo di posta elettronica ai quali possono essere contattati, sulla macchina mobile non stradale oppure, ove ciò non sia possibile, **sull'imballaggio o** in un documento di

Emendamento

4. I fabbricanti appongono il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, nonché l'indirizzo postale e l'indirizzo di posta elettronica ai quali possono essere contattati, sulla macchina mobile non stradale oppure, ove ciò non sia possibile, in un documento di accompagnamento

accompagnamento della macchina. L'indirizzo indica un unico recapito a cui il fabbricante può essere contattato. I dati di contatto sono indicati in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali e le autorità di vigilanza del mercato.

della macchina. L'indirizzo indica un unico recapito a cui il fabbricante può essere contattato. I dati di contatto sono indicati in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali e le autorità di vigilanza del mercato.

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

I fabbricanti che abbiano sufficienti motivi per ritenere che una macchina mobile non stradale da essi messa a disposizione sul mercato non sia conforme al presente regolamento prendono immediatamente le misure correttive necessarie a rendere conforme tale macchina, a ritirarla o a richiamarla, a seconda dei casi.

Emendamento

I fabbricanti che abbiano sufficienti motivi per ritenere che una macchina mobile non stradale **omologata** da essi messa a disposizione sul mercato non sia conforme al presente regolamento prendono immediatamente le misure correttive necessarie a rendere conforme tale macchina, a ritirarla o a richiamarla, a seconda dei casi, **e a comunicare tale non conformità all'utente.**

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. I fabbricanti che abbiano sufficienti motivi per ritenere che una macchina mobile non stradale da essi messa a disposizione sul mercato presenti un rischio grave ne informano immediatamente le autorità di omologazione e di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato la macchina, indicando i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa.

Emendamento

2. I fabbricanti che abbiano sufficienti motivi per ritenere che una macchina mobile non stradale da essi messa a disposizione sul mercato presenti un rischio grave ne informano immediatamente le autorità di omologazione e di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato la macchina, indicando i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa. **I fabbricanti informano immediatamente gli utilizzatori tramite**

mezzi adeguati.

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione

In caso di reclamo motivato, i fabbricanti informano i distributori e gli importatori.

Emendamento

In caso di reclamo motivato, i fabbricanti informano i distributori e gli importatori **quanto prima.**

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 8 – lettera b

Testo della Commissione

b) fornire a un'autorità di omologazione, a seguito di una sua richiesta motivata, tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità della produzione di una macchina mobile non stradale;

Emendamento

b) fornire a un'autorità di omologazione, a seguito di una sua richiesta motivata, tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità della produzione di una macchina mobile non stradale **omologata ai sensi del presente regolamento;**

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 47 riguardo alle norme dettagliate relative alle prescrizioni di cui al paragrafo 1 per quanto riguarda gli elementi seguenti:

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 47 riguardo alle norme dettagliate **non discriminatorie** relative alle prescrizioni **sui rischi per la circolazione su strade pubbliche** di cui al paragrafo 1 per quanto riguarda gli elementi seguenti:

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) *integrità della struttura del veicolo;*

soppresso

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera p

Testo della Commissione

Emendamento

p) masse, compresa la massa massima a pieno carico su strada;

p) masse, compresa la massa massima a pieno carico *tecnicamente ammissibile* su strada;

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera w

Testo della Commissione

Emendamento

w) *manuale dell'operatore per l'uso su strada;*

soppresso

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera y

Testo della Commissione

Emendamento

y) *informazioni*, avvertenze e marcature per l'uso su strada.

y) avvertenze e marcature per l'uso su strada *per l'illuminazione e gli impianti di illuminazione.*

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 4

Testo della Commissione

Negli atti delegati di cui al primo comma **sono** specificate le classi o le categorie interessate dalle norme dettagliate e possono essere indicate norme dettagliate diverse per le diverse classi o categorie di macchine mobili non stradali.

Emendamento

Negli atti delegati di cui al primo comma **possono essere** specificate le classi o le categorie interessate dalle norme dettagliate e possono essere indicate norme dettagliate diverse per le diverse classi o categorie di macchine mobili non stradali.

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Nell'adottare gli atti delegati di cui al [paragrafo 2], la Commissione garantisce che le prescrizioni stabilite in tali atti delegati siano allineate, coerenti e complementari alle prescrizioni applicabili alle macchine mobili non stradali a norma di altri atti del diritto dell'Unione, in particolare il regolamento (UE) 2023/1230.

Nella preparazione di tali atti delegati, la Commissione svolge adeguate consultazioni, anche con le parti interessate.

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Le macchine mobili non stradali sono messe a disposizione sul mercato, immatricolate o immesse in circolazione solo se conformi al presente regolamento.

1. Le macchine mobili non stradali **destinate alla circolazione su strade pubbliche** sono messe a disposizione sul mercato, immatricolate o immesse in circolazione solo se conformi al presente regolamento.

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) **la** dichiarazione di conformità UE prevista dalla normativa applicabile dell'Unione che armonizza le condizioni per la commercializzazione dei prodotti;

Emendamento

c) **una copia della** dichiarazione di conformità UE prevista dalla normativa applicabile dell'Unione che armonizza le condizioni per la commercializzazione dei prodotti;

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione

b) un indice del contenuto provvisto di adeguata numerazione **o suddivisione** e indicante **chiaramente tutte le pagine; esso conferisce al documento un formato che evidenzia** le fasi successive della procedura di omologazione UE, in particolare le date delle revisioni e degli aggiornamenti. L'autorità di omologazione tiene a disposizione le informazioni contenute nel fascicolo di omologazione per un periodo di 10 anni dopo il termine di validità dell'omologazione in questione.

Emendamento

b) un indice del contenuto provvisto di adeguata numerazione e indicante le fasi successive della procedura di omologazione UE, in particolare le date delle revisioni e degli aggiornamenti. L'autorità di omologazione tiene a disposizione le informazioni contenute nel fascicolo di omologazione per un periodo di 10 anni dopo il termine di validità dell'omologazione in questione.

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'autorità di omologazione che rilascia un'omologazione UE adotta le misure necessarie ad accertare, **se necessario in collaborazione con le autorità** di omologazione **degli altri Stati**

Emendamento

1. L'autorità di omologazione che rilascia un'omologazione UE adotta le misure necessarie ad accertare, **direttamente o sulla base della verifica già effettuata dall'autorità** di omologazione **di**

membri, che siano state predisposte modalità di produzione atte a garantire la conformità al tipo omologato e ai piani di controllo documentati, da concordare con il titolare dell'omologazione UE per ciascuna omologazione, delle macchine mobili non stradali in produzione.

un altro Stato membro, che siano state predisposte modalità di produzione atte a garantire la conformità al tipo omologato e ai piani di controllo documentati, da concordare con il titolare dell'omologazione UE per ciascuna omologazione, delle macchine mobili non stradali in produzione.

Emendamento 52

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. L'autorità di omologazione che ha rilasciato un'omologazione UE adotta le misure necessarie ad accertare, in relazione a tale omologazione, *se necessario in collaborazione con le* autorità di omologazione *degli altri Stati membri*, che le modalità di cui ai paragrafi 1 e 2 siano ancora adeguate affinché le macchine mobili non stradali in produzione siano ancora conformi al tipo omologato e che i certificati di conformità siano ancora conformi all'articolo 27.

Emendamento

3. L'autorità di omologazione che ha rilasciato un'omologazione UE adotta le misure necessarie ad accertare, in relazione a tale omologazione, *direttamente o sulla base della verifica già effettuata dall'*autorità di omologazione *di un altro Stato membro*, che le modalità di cui ai paragrafi 1 e 2 siano ancora adeguate affinché le macchine mobili non stradali in produzione siano ancora conformi al tipo omologato e che i certificati di conformità siano ancora conformi all'articolo 27.

Emendamento 53

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 47 riguardo alle modalità dettagliate relative alla conformità della produzione.

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 47 riguardo alle modalità dettagliate relative alla conformità della produzione, *quali le condizioni dettagliate in base alle quali le autorità di omologazione non possono rifiutare la verifica già effettuata dall'autorità di omologazione di un altro Stato membro.*

Emendamento 54

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Tuttavia, nel caso di cui al primo comma, lettera b), la validità dell'omologazione UE e del relativo certificato cessa **18** mesi dopo la data di applicazione delle nuove prescrizioni di cui al primo comma, lettera b).

Emendamento

Tuttavia, nel caso di cui al primo comma, lettera b), la validità dell'omologazione UE e del relativo certificato **per l'immissione sul mercato di macchine mobili non stradali** cessa **24** mesi dopo la data di applicazione delle nuove prescrizioni di cui al primo comma, lettera b).

Emendamento 55

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Nella comunicazione di cui al paragrafo 6 sono indicati, in particolare, la data di produzione e il numero di identificazione dell'ultima macchina mobile non stradale prodotta.

Emendamento

7. Nella comunicazione di cui al paragrafo 6 sono indicati, in particolare, la data di produzione e il numero di identificazione **unico** dell'ultima macchina mobile non stradale prodotta.

Emendamento 56

Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il fabbricante **di una macchina mobile non stradale** appone una targhetta regolamentare con la marcatura su ciascuna macchina fabbricata conformemente al tipo omologato.

Emendamento

1. Il fabbricante appone una targhetta regolamentare con la marcatura su ciascuna macchina **mobile non stradale** fabbricata conformemente al tipo omologato.

Emendamento 57

Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Se dopo la valutazione ai sensi dell'articolo 31 constata che la macchina mobile non stradale presenta un rischio grave, l'autorità di vigilanza del mercato chiede immediatamente che l'operatore economico interessato adotti senza indugio tutte le misure correttive appropriate per fare in modo che la macchina mobile non stradale in questione non presenti più tale rischio.

Emendamento

1. Se dopo la valutazione ai sensi dell'articolo 31 constata che la macchina mobile non stradale presenta un rischio grave ***o non è conforme al presente regolamento***, l'autorità di vigilanza del mercato chiede immediatamente che l'operatore economico interessato adotti senza indugio tutte le misure correttive appropriate per fare in modo che la macchina mobile non stradale in questione non presenti più tale rischio ***o sia resa conforme. Tale periodo è proporzionato alla gravità del rischio di non conformità.***

Emendamento 58

**Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. ***Se dopo la valutazione ai sensi dell'articolo 31 constata che la macchina mobile non stradale non è conforme al presente regolamento e che non presenta il rischio grave di cui al paragrafo 1, l'autorità di vigilanza del mercato chiede immediatamente che l'operatore economico interessato adotti tutte le misure correttive appropriate entro un termine ragionevole per rendere conforme tale macchina. Tale termine è proporzionato alla gravità della non conformità.***

Emendamento

soppresso

Emendamento 59

**Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 4**

Testo della Commissione

4. Se gli operatori economici non

Emendamento

4. Se gli operatori economici non

adottano le misure correttive del caso entro il termine **di cui al paragrafo 1 o 2** o se il rischio richiede un intervento rapido, le autorità nazionali adottano tutte le opportune misure restrittive provvisorie atte a vietare o a limitare la messa a disposizione sul mercato, l'immatricolazione, compreso il divieto di circolazione sulle strade pubbliche, o l'entrata in circolazione nei rispettivi mercati nazionali delle macchine mobili non stradali in questione, oppure a ritirarle dal mercato o a richiamarle.

adottano le misure correttive del caso entro il termine **necessario** o se il rischio richiede un intervento rapido, le autorità nazionali adottano tutte le opportune misure restrittive provvisorie atte a vietare o a limitare la messa a disposizione sul mercato, l'immatricolazione, compreso il divieto di circolazione sulle strade pubbliche, o l'entrata in circolazione nei rispettivi mercati nazionali delle macchine mobili non stradali in questione, oppure a ritirarle dal mercato o a richiamarle.

Emendamento 60

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

L'autorità di vigilanza del mercato che adotta misure correttive o restrittive conformemente all'articolo 32 ne informa immediatamente la Commissione e le autorità nazionali degli altri Stati membri mediante il sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1020.

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 61

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Comunica inoltre senza indugio le sue conclusioni all'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione. Nel caso delle macchine mobili non stradali che presentano rischi gravi, **le** misure **correttive o restrittive** sono altresì notificate mediante il sistema di scambio rapido di informazioni (RAPEX) di cui all'articolo

Emendamento

Comunica inoltre senza indugio le sue conclusioni all'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione. Nel caso delle macchine mobili non stradali che presentano rischi gravi, **tali** misure sono altresì notificate mediante il sistema di scambio rapido di informazioni (RAPEX) di cui all'articolo 12 della direttiva

12 della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³¹.

2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³¹.

³¹ Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4).

³¹ Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4).

Emendamento 62

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Le informazioni fornite conformemente al primo e secondo comma includono tutti i dettagli disponibili, compresi i dati necessari all'identificazione della macchina mobile non stradale in questione, *l'origine della macchina*, la natura della presunta non conformità o del rischio connesso, la natura e la durata delle misure *correttive e restrittive* nazionali adottate nonché, una volta presentate, le argomentazioni addotte dall'operatore economico interessato.

Emendamento

Le informazioni fornite conformemente al primo e secondo comma includono tutti i dettagli disponibili, compresi i dati necessari all'identificazione della macchina mobile non stradale in questione, *la sua origine*, la natura della presunta non conformità o del rischio connesso, la natura e la durata delle misure nazionali adottate nonché, una volta presentate, le argomentazioni addotte dall'operatore economico interessato.

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Lo Stato membro che adotti misure *correttive o restrittive* indica se il rischio o la non conformità sono dovuti alle cause seguenti:

Emendamento

2. Lo Stato membro che adotti misure indica se il rischio o la non conformità sono dovuti alle cause seguenti:

Emendamento 64

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Entro un mese dalla notifica di cui al paragrafo 1, gli Stati membri diversi dallo Stato membro che prende misure **correttive o restrittive** comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri le eventuali misure **correttive o restrittive** che hanno adottato e tutte le informazioni di cui dispongono sulla non conformità o sul rischio della macchina mobile non stradale in questione, nonché, in caso di disaccordo con la misura nazionale notificata, le proprie obiezioni.

Emendamento 65

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Se entro tre mesi dalla notifica di cui al paragrafo 1 né un altro Stato membro né la Commissione solleva obiezioni nei confronti di una misura nazionale notificata, gli altri Stati membri garantiscono l'immediata adozione di misure **correttive o restrittive** analoghe nei loro territori per quanto riguarda la macchina mobile non stradale in questione.

Emendamento 66

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Sulla base della consultazione di cui al paragrafo 5, la Commissione adotta atti di esecuzione per decidere in merito alle misure **correttive o restrittive** armonizzate a livello di Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la

Emendamento

3. Entro un mese dalla notifica di cui al paragrafo 1, gli Stati membri diversi dallo Stato membro che prende misure comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri le eventuali misure che hanno adottato e tutte le informazioni di cui dispongono sulla non conformità o sul rischio della macchina mobile non stradale in questione, nonché, in caso di disaccordo con la misura nazionale notificata, le proprie obiezioni.

Emendamento

4. Se entro tre mesi dalla notifica di cui al paragrafo 1 né un altro Stato membro né la Commissione solleva obiezioni nei confronti di una misura nazionale notificata, gli altri Stati membri garantiscono l'immediata adozione di misure analoghe nei loro territori per quanto riguarda la macchina mobile non stradale in questione.

Emendamento

6. Sulla base della consultazione di cui al paragrafo 5, la Commissione adotta atti di esecuzione per decidere in merito alle misure armonizzate a livello di Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di

procedura d'esame di cui all'articolo 46, paragrafo 2.

cui all'articolo 46, paragrafo 2.

Emendamento 67

Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il fabbricante mette a disposizione degli utilizzatori tutte le informazioni rilevanti e tutte le istruzioni necessarie relative a tutte le condizioni o restrizioni connesse all'uso della macchina mobile non stradale.

Emendamento

2. Il fabbricante mette a disposizione degli utilizzatori tutte le informazioni rilevanti e tutte le istruzioni necessarie relative a tutte le condizioni o restrizioni connesse all'uso della macchina mobile non stradale. ***Le autorità di omologazione forniscono orientamenti sulle informazioni minime e sulle istruzioni che devono essere messe a disposizione.***

Emendamento 68

Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le informazioni di cui al paragrafo 2 sono riportate nel manuale dell'operatore per l'uso su strada.

Emendamento

3. Le informazioni di cui al paragrafo 2 sono riportate nel manuale dell'operatore per l'uso su strada ***o come sezione distinta di altre istruzioni dell'operatore.***

Emendamento 69

Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) in formato cartaceo o elettronico.

Emendamento

b) in formato cartaceo o elettronico ***facilmente accessibile.***

Emendamento 70

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Se il manuale dell'operatore per l'uso su strada è fornito in formato elettronico, il fabbricante fornisce le informazioni su come accedervi o come reperirlo **in formato stampato o cartaceo**, nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui la macchina mobile non stradale deve essere immessa sul mercato, immatricolata o messa in circolazione.

Emendamento

Se il manuale dell'operatore per l'uso su strada è fornito in formato elettronico, il fabbricante fornisce le informazioni su come accedervi o come reperirlo, nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui la macchina mobile non stradale deve essere immessa sul mercato, immatricolata o messa in circolazione.

Emendamento 71

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Il servizio tecnico e il relativo personale svolgono le categorie di attività per le quali sono stati designati con il massimo dell'integrità professionale e della competenza tecnica richiesta nello specifico settore e sono liberi da qualsivoglia pressione e incentivo, soprattutto di carattere finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati delle loro attività di valutazione, in particolare pressioni e incentivi provenienti da persone o gruppi di persone interessati ai risultati di tali attività.

Emendamento

6. Il servizio tecnico e il relativo personale **sono indipendenti e** svolgono le categorie di attività per le quali sono stati designati con il massimo dell'integrità professionale e della competenza tecnica richiesta nello specifico settore e sono liberi da qualsivoglia pressione e incentivo, soprattutto di carattere finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati delle loro attività di valutazione, in particolare pressioni e incentivi provenienti da persone o gruppi di persone interessati ai risultati di tali attività.

Emendamento 72

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'autorità di omologazione designante redige una relazione di valutazione attestante che il servizio

Emendamento

1. L'autorità di omologazione designante redige una relazione di valutazione attestante che il servizio

tecnico candidato è stato valutato in ordine alla sua conformità alle prescrizioni del presente regolamento e agli atti delegati adottati a norma dello stesso. Tale relazione può includere un certificato di accreditamento rilasciato da un organismo di accreditamento.

tecnico candidato *e, ove pertinente, qualsiasi affiliata o subappaltatore*, è stato valutato in ordine alla sua conformità alle prescrizioni del presente regolamento e agli atti delegati adottati a norma dello stesso. Tale relazione può includere un certificato di accreditamento rilasciato da un organismo di accreditamento.

Emendamento 73

Proposta di regolamento Articolo 47 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. *La Commissione adotta gli atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 5, all'articolo 15, paragrafo 2, all'articolo 21, paragrafo 9, all'articolo 22, paragrafo 6, e all'articolo 39 entro il ... [24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].*

Emendamento 74

Proposta di regolamento Articolo 49 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Ogniqualevolta *opportuno, possono essere* invitati al forum in qualità di osservatori, conformemente al regolamento interno di cui al paragrafo 6, servizi tecnici e rappresentanti del Parlamento europeo, dell'industria, di altri operatori economici di rilievo nonché di portatori di interessi del settore della sicurezza.

Ogniqualevolta *rilevante, sono* invitati al forum in qualità di osservatori, conformemente al regolamento interno di cui al paragrafo 6, servizi tecnici e rappresentanti del Parlamento europeo, dell'industria, di altri operatori economici di rilievo nonché di portatori di interessi del settore della sicurezza *relativa alla circolazione stradale*.

Emendamento 75

Proposta di regolamento
Articolo 53 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Dal [data di entrata in vigore], le autorità nazionali non rifiutano di rilasciare l'omologazione UE per nuove macchine mobili non stradali né vietano l'immissione sul mercato, l'immatricolazione o l'entrata in circolazione di nuove macchine mobili non stradali se esse sono conformi al presente regolamento e agli atti delegati e di esecuzione adottati a norma dello stesso, se un fabbricante lo richiede.

MOTIVAZIONE

1. Contesto

Il 23 marzo 2023 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di regolamento relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato delle macchine mobili non stradali circolanti su strade pubbliche, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020. Le macchine mobili potrebbero necessitare, occasionalmente o spesso, di circolare su strade pubbliche, per lo più per spostarsi da un luogo di lavoro a un altro. La proposta della Commissione riguarda le macchine mobili non stradali utilizzate, tra l'altro, nell'edilizia, l'agricoltura, il giardinaggio, la silvicoltura, la movimentazione di materiali e le imprese municipalizzate (quali mietitrebbiatrici, nebulizzatori, caricatori, escavatori, autogru, tosatrici semoventi, carrelli elevatori, carrelli telescopici, spazzatrici stradali, piattaforme di sollevamento o spazzaneve). La presente proposta mira a colmare una lacuna nel mercato unico, che quest'anno celebra il suo 30° anniversario, concernente queste macchine mobili non stradali, introducendo un'omologazione a livello dell'UE per le macchine mobili non stradali.

2. Progetto di relazione

Il relatore sostiene pienamente gli obiettivi generali del regolamento proposto, vale a dire armonizzare a livello dell'UE i requisiti tecnici per l'omologazione delle macchine mobili non stradali, garantire un elevato livello di sicurezza stradale ed eliminare gli ostacoli alla libera circolazione di tali macchine nel mercato unico dell'UE riducendo la frammentazione. Il relatore è convinto che il regolamento proposto abbia il pieno potenziale per conseguire tutti questi obiettivi. In linea con le proposte della Commissione, il relatore intende rendere l'omologazione più semplice e più armonizzata in tutta l'Unione europea, senza imporre ai costruttori obblighi aggiuntivi e amministrativi superflui. Il relatore è convinto che il presente regolamento consenta di raggiungere un elevato livello di sicurezza in tutta l'Unione europea quando queste macchine circolano sulle strade.

Tenendo presenti questi obiettivi e al fine di migliorare ulteriormente il testo, il relatore propone sei modifiche fondamentali al testo:

I. Ambito di applicazione chiaro (articolo 2): il relatore ritiene che le macchine mobili non stradali destinate ad attività relative alle prove sul campo effettuate dal costruttore, che sono inerenti al processo di sviluppo della macchina, dovrebbero restare al di fuori dell'ambito di applicazione del regolamento. Inoltre, il relatore suggerisce un linguaggio chiaro sulle norme per le omologazioni di piccole serie e le omologazioni individuali, per le quali i costruttori dovrebbero, anche dopo il periodo di transizione, avere la possibilità di scegliere tra l'omologazione nazionale e l'omologazione UE.

II. Definizione più ampia di "tipo" e "variante" (articolo 3): il relatore propone di rendere meno rigorosa la definizione di *tipo di macchina mobile non stradale* e di *variante*, al fine di consentire una maggiore flessibilità per tenere conto di piccoli volumi e consentire al costruttore di omologare a livello UE un maggior numero di macchine molto simili dello stesso tipo o variante.

III. Evitare inutili sovrapposizioni con il regolamento sulle macchine di prodotto (articoli 3 e 15): il relatore ritiene che il regolamento sulle macchine mobili non stradali non dovrebbe sovrapporsi al futuro regolamento sulle macchine di prodotto, sia in termini di rischi gravi, che dovrebbero essere chiaramente collegati alla circolazione sulle strade pubbliche, sia in termini di requisiti tecnici, alcuni dei quali sono già sufficientemente coperti dal regolamento sulle macchine di prodotto.

IV. Tempi necessari per la commercializzazione armonizzati più lunghi in relazione alla validità dei tipi esistenti (articolo 16): il relatore sostiene l'introduzione di un periodo di commercializzazione armonizzato in relazione alla validità dei tipi esistenti quando vengono introdotti nuovi requisiti a livello dell'UE. Tuttavia, per le macchine stagionali, come le macchine agricole specifiche, il periodo di 18 mesi previsto dalla proposta di regolamento dovrebbe essere esteso a 24 mesi. Si tratta già del periodo concesso per i trattori di fine serie, e ciò è giustificato dal fatto che i nuovi requisiti richiedono come minimo due stagioni per essere testati e approvati.

V. Accettazione obbligatoria dell'omologazione di adeguate modalità di produzione (articolo 22): mentre la Commissione, per quanto riguarda le disposizioni relative alla conformità delle modalità di produzione, obbliga unicamente le autorità di omologazione a cooperare con le autorità di omologazione di altri Stati membri, il relatore ritiene che l'omologazione da parte di uno Stato membro dovrebbe essere facilmente accettata da un altro Stato membro alle condizioni specificate dalla Commissione in un atto delegato.

VI. Coinvolgimento delle parti interessate del settore (articoli 46 e 49): il relatore ritiene che sia necessario un maggiore coinvolgimento dell'industria. Pertanto, sia nella procedura di comitato sia nel forum istituito di recente, il relatore ha rafforzato la formulazione relativa al coinvolgimento delle parti interessate di tutti i settori pertinenti.

3. Conclusioni

Poiché le discussioni sull'omologazione UE delle macchine mobili non stradali sono da tempo oggetto di dibattito tra le parti interessate e la Commissione europea, il relatore si compiace del fatto che questa eccellente proposta sia finalmente all'ordine del giorno. Il relatore confida che gli Stati membri si impegnino in tal senso e contribuiscano ulteriormente all'approfondimento del mercato interno per tali macchine.

**ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ O DELLE PERSONE
DA CUI IL RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI**

Conformemente all'articolo 8 dell'allegato I del regolamento, il relatore dichiara di aver ricevuto, nel corso dell'elaborazione della relazione, fino alla sua approvazione in commissione, contributi dalle seguenti entità o persone:

Entità e/o persona
Belgian Mission to the EU
CECE - Committee for European Construction Equipment
AVR
CEMA - European Agricultural Machinery Industry Association
AGORIA
EUnited aisbl - European Engineering Industries Association
ETUC - European Trade Union Confederation
FEM aisbl - European Materials Handling Federation
Regulatory Institute ASBL
Permanent Representation of the Kingdom of the Netherlands to the European Union

L'elenco di cui sopra è compilato sotto l'esclusiva responsabilità del relatore.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo	Omologazione e vigilanza del mercato delle macchine mobili non stradali circolanti su strade pubbliche, e modifica del regolamento (UE) 2019/1020		
Riferimenti	COM(2023)0178 – C9-0120/2023 – 2023/0090(COD)		
Presentazione della proposta al PE	30.3.2023		
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	IMCO 17.4.2023		
Commissioni competenti per parere Annuncio in Aula	ENVI 17.4.2023		
Pareri non espressi Decisione	ENVI 27.4.2023		
Relatori Nomina	Tom Vandenkendelaere 24.5.2023		
Esame in commissione	17.7.2023	9.10.2023	25.10.2023
Approvazione	28.11.2023		
Esito della votazione finale	+: -: 0:	38 2 0	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Andrus Ansip, Pablo Arias Echeverría, Laura Ballarín Cereza, Alessandra Basso, Adam Bielan, Biljana Borzan, Vlad-Marius Botoș, Anna Cavazzini, Dita Charanzová, Deirdre Clune, David Cormand, Sandro Gozi, Virginie Joron, Eugen Jurzyca, Włodzimierz Karpiński, Arba Kokalari, Marcel Kolaja, Kateřina Konečná, Andrey Kovatchev, Jean-Lin Lacapelle, Antonius Manders, Beata Mazurek, Leszek Miller, Anne-Sophie Pelletier, Miroslav Radačovský, René Repasi, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Tom Vandenkendelaere, Kim Van Sparrentak, Marion Walsmann		
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Francisco Guerreiro, Ivars Ijabs, Kosma Złotowski, Marco Zullo		
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	João Albuquerque, Petar Vitanov, Stefania Zambelli		
Deposito	1.12.2023		

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO**

38	+
ECR	Adam Bielan, Eugen Jurzyca, Beata Mazurek, Kosma Zlotowski
ID	Alessandra Basso, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle
NI	Miroslav Radačovský
PPE	Pablo Arias Echeverría, Deirdre Clune, Włodzimierz Karpiński, Arba Kokalari, Andrey Kovatchev, Antonius Manders, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Tom Vandenkendelaere, Marion Walsmann, Stefania Zambelli
Renew	Andrus Ansip, Vlad-Marius Botoș, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Ivars Ijabs, Marco Zullo
S&D	João Albuquerque, Laura Ballarín Cereza, Biljana Borzan, Leszek Miller, René Repasi, Christel Schaldemose, Petar Vitanov
Verts/ALE	Anna Cavazzini, David Cormand, Francisco Guerreiro, Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak

2	-
The Left	Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

0	0

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti